



Como, Ottobre 2017.

**Oggetto: INAIL, nuove comunicazioni obbligatorie dal 12 ottobre 2017  
per gli infortuni con prognosi fino a 3 giorni**

**Gentili Clienti,**

Dal 12 ottobre 2017 scatta l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'INAIL, in via telematica, gli infortuni sul lavoro con **prognosi fino a tre giorni**, fino a tale data esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

L'obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Per espressa previsione del D.Lgs n. 81/2008, i **datori di lavoro** sono tenuti a **trasmettere in via telematica all'INAIL**

- **entro 48 ore** dalla **ricezione del certificato medico**, la **comunicazione ai fini statistici e informativi**, contenente i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino l'**assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'**evento**

e

- **entro due giorni** dalla **ricezione del certificato medico**, la **denuncia ai fini assicurativi**, degli **infortuni sul lavoro** che comportino un'**assenza dal lavoro superiore a tre giorni**. Rispetto a tali eventi, l'obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi, si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.

Posto che l'obbligo di denuncia, ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, da effettuarsi entro due giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica, rappresenta la conferma di un obbligo già in vigore, la **novità**, rimasta inattuata fino ad oggi, è rappresentata dall'ulteriore **obbligo**, in capo ai **datori di lavoro**, di **comunicare, ai fini statistici e informativi**, anche gli **infortuni sul lavoro** che comportino l'**assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'**evento**.

Si tratta, in tale ultima ipotesi, di infortuni il cui **indennizzo** rimane **interamente a carico del datore di lavoro** (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non

superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l'intervento dell'INAIL.

Dopo numerosi rinvii, il **12 ottobre 2017** entrerà in vigore l'**obbligo di comunicazione, a fini statistici e informativi**, degli infortuni sul lavoro con prognosi breve (eventi che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'infortunio).

Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:

<b>Durata prognosi infortunio</b>	<b>Obblighi a carico datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro</b>	<b>Decorrenza</b>
Superiore a 3 giorni	<b>Denuncia</b> all'INAIL, <b>entro 2 giorni</b> dalla ricezione del certificato medico in via telematica	Obbligo <b>già in vigore</b>
Almeno 1 giorno escluso quello dell'infortunio	<b>Comunicazione</b> all'INAIL, <b>entro 48 ore</b> dalla ricezione del certificato medico in via telematica	A decorrere dagli infortuni occorsi <b>dal 12 ottobre 2017*</b>

***Rispetto agli eventi che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'infortunio, l'obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della denuncia di infortunio.***

L'assolvimento all'obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all'INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un'assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste(va) l'obbligo di invio della denuncia.

Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l'assenza di almeno un giorno.

Il nuovo adempimento ha un inevitabile impatto a livello organizzativo ed occorre tenere conto della diversa tempistica in riferimento al numero di giorni di prognosi: fino a 3 giorni, comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, oltre i 3 giorni, comunicazione entro i 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

Occorre notare che i termini sono solo apparentemente gli stessi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Studio Santi & Associati**



*Circolare informativa n. 13/2017.*